



COMUNE DI LORENZANA
Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 21/2010

IL SINDACO

Vista la precedente ordinanza n. 16 del 3 agosto 2005 inerente la disciplina dell'orario di attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ritenuto opportuno ridisciplinare tale materia;

Visto il Codice del Commercio approvato con L.R. 7 febbraio 2005 n. 28, modificato dalla L.R. 5 giugno 2007 n. 34 e dalla L.R. 17 luglio 2008 n. 38;

Visto in particolare del Codice del Commercio l'art. 81;

Visto il D.Lgs. 267/00;

DISPONE

L'orario di attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati sul territorio comunale è fissato come segue:

1. Fasce orarie di apertura e scelta dell'orario

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono rimanere aperti al pubblico per un tempo non inferiore a 6 ore giornaliere effettive nella fascia compresa tra le ore 06.00 alle ore 01.00.

L'uso di aree adiacenti e/o pertinenziali all'aperto degli esercizi posti all'interno dei centri abitati è consentito dalle ore 8.00 alle ore 1.00 nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre, e dalle ore 8.00 alle ore 24.00 nel restante periodo dell'anno.

L'esercente deve scegliere l'orario di esercizio garantendo comunque la fascia oraria minima di apertura. La scelta e l'eventuale modifica dell'orario di esercizio devono essere comunicate per scritto all'Amministrazione Comunale almeno dieci giorni prima di essere praticate.

I pubblici esercizi che utilizzano aree adiacenti e/o pertinenziali aventi limitazioni di orario, fuori dagli orari consentiti dovranno porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al fine di inibire l'accesso e l'utilizzo delle aree stesse.

2. Giorno di chiusura infrasettimanale

È data facoltà agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di non osservare la

chiusura infrasettimanale dell'esercizio. La scelta di effettuare la giornata di chiusura infrasettimanale deve essere effettuata all'atto della comunicazione dell'orario di esercizio; ogni variazione della giornata di chiusura infrasettimanale dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale almeno con dieci giorni di anticipo.

Nel caso in cui, nell'articolazione del proprio orario di esercizio, l'esercente abbia scelto di praticare la chiusura infrasettimanale, questa potrà essere derogata, senza necessità di comunicazione, nei seguenti casi:

- nella settimana precedente la Pasqua;
- nel mese di Dicembre;
- nei giorni: 1 gennaio (Capodanno), 6 gennaio (Epifania), 14 febbraio (San Valentino), 8 marzo (Festa della Donna) e 19 marzo (San Giuseppe), 25 aprile (Liberazione), 1 maggio (Festa del Lavoro), 2 giugno (Festa della Repubblica), 15 agosto (Ferragosto), 24 agosto (Santo Patrono), 25 agosto (Fiera Paesana), 1 novembre (Ognissanti).

3. Circoli privati

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati di cui al d.p.r. 235/2001 si svolge nel rispetto degli orari di cui sopra.

4. Giochi leciti

L'uso di apparecchi automatici ed elettronici da gioco e l'esercizio di giochi leciti, all'interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito dalle ore 09.00 alle ore 24.00.

5. Cartello indicatore

Gli esercenti rendono noto l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili dall'esterno dell'esercizio.

6. Deroghe generali e speciali

Previo opportuno provvedimento il Comune può concedere facoltà, agli esercenti che ne facciano richiesta, di derogare ai limiti di orario previsti al precedente punto 1, per particolari fattispecie ed esercizi, anche in relazione alla loro ubicazione, alle loro modalità di gestione ed a condizione che vengano garantite le norme di sicurezza e quiete pubblica.

Il Comune può, con proprio provvedimento, revocare con insindacabile giudizio tale facoltà se ritiene venute meno le condizioni sopra specificate.

7. Esclusioni

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle attività di somministrazione svolte:

- al domicilio del consumatore;
- negli esercizi annessi ad alberghi ed altri complessi ricettivi limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati, nonché ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
- nelle mense aziendali;
- a favore dei propri dipendenti da parte di amministrazioni, enti o imprese pubbliche.

8. Disposizioni finali

La mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia dalle leggi e regolamenti vigenti.

Deve ritenersi da subito abrogata l'ordinanza n. 16/2005 del 3 agosto 2005 ed ogni precedente disposizione incompatibile con le norme stabilite con il presente atto.

Gli agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Lorenzana, 20 luglio 2010



IL SINDACO
Gianluca CATARZI